UNIONE BASSA SESIA

Casaleggio Novara – Castellazzo Novarese – Sillavengo

STATUTO

INDICE

Titolo I: PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e cooperazione
Art. 4 - Risorse finanziarie
Art. 5 - Procedimento per il trasferimento delle competenze
Art. 6 - Sede dell'Unione, stemma e gonfalone, rappresentanza
Art. 7 - Adesioni
Art. 8 - Durata e recesso
Art. 9 - Scioglimento dell'Unione
Art. 10 - Attività regolamentare
Titolo II: ORDINAMENTO
Art. 11 - Organi dell'Unione
Art. 12 - Status degli amministratori dell'Unione
Capo I: IL CONSIGLIO
Art. 13 - Composizione, elezione e durata
Art. 14 - Consiglieri
Art. 15 - Organizzazione e Presidenza del Consiglio
Art. 16 - Competenze del Consiglio
Art. 17 - Adunanze
Capo II: LA GIUNTA
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Competenze della Giunta
Art. 20 - Funzionamento
Capo III: IL PRESIDENTE
Art. 21 - Individuazione
Art. 22 – Competenze
Titolo III: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Capo I: LA GESTIONE DELL'UNIONE
Art. 23 - Principi
Art. 24 - Personale
Art. 25 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
Capo II: IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI
Art. 26 - il Segretario
Art. 27 - Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato
Art. 28 - Competenze dei responsabili dei servizi
Art. 29 - Gestione dei servizi
Titolo IV: IL CONTROLLO INTERNO
Art. 30 - Principi generali
Art. 31 - Organo di revisione dei conti
Art. 32 - Controllo di regolarità contabile
Art. 33 - Controllo di gestione
Art. 34 - Controllo per la valutazione del personale
Art. 35 - Controllo degli atti amministrativi
Titolo V: FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E FUNZIONE NORMATIVA
Art. 36 - Forme associative
Art. 37 - Partecipazione popolare
Art. 38 - Statuto e regolamenti
Titolo VI: NORME TRANSITORIE
Art. 39 - Salvaguardie
Art. 40 - Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto
1. L'"Unione di comuni Bassa Sesia", di seguito denominata "Unione", è costituita dall'anno 2001 per libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.
2. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce piena e completa continuazione, per quanto attiene tutti i rapporti giuridici in essere, dell'"Unione di Comuni Bassa Sesia" il cui atto costitutivo è stato sottoscritto il 27 dicembre 2000.
3. Alla data del 1 gennaio 2023, l'Unione risulta composta dai Comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Sillavengo.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
5. L'atto fondamentale dell'Unione è lo Statuto, approvato dai comuni aderenti all'Unione, con le maggioranze di legge previste per gli atti statutari, il quale è adeguato a tutte le norme dello Stato e della Regione vigenti in materia, compreso l'art. 1, l. 7 aprile 2014, n. 56.
6. Le successive modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
7. In caso non si raggiunga tale maggioranza, le modifiche possono essere concordemente approvate da tutti i Consigli comunali, con le maggioranze di legge previste per gli atti statutari.

Art. 2 - Finalità
1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, tutte le funzioni previste dall'art. 19, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni con l. n. 135/2012, ovvero:

1. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, fatte salve le competenze che la legge riserva ai Sindaci;
5. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
6. organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
8. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Ai sensi delle vigenti norme, resta esclusa la funzione comprendente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, la quale viene tuttavia esercitata mediante le risorse umane e strumentali rese disponibili dall'Unione.
2. L'Unione esercita in forma associata, inoltre, ogni altro servizio che i Comuni decidano concordemente di attribuire alla medesima nelle forme di legge e statutarie.
3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
4. L'Unione ispira la propria azione ai principi di giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e

policentrismo.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 la promozione dello sviluppo socio - economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini, da attuarsi eventualmente anche attraverso una progressiva integrazione tra i Comuni in ottica di efficienza, efficacia ed economicità;
 l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei comuni partecipanti;
 l'adesione alle regole ed ai principi della carta europea delle autonomie locali;
 il perseguimento del principio di pari opportunità tra i sessi, sia all'interno dell'organizzazione, sia nelle attività svolte nel territorio, sia nei rapporti con enti ed organizzazioni.

Art. 3 - Programmazione e cooperazione
1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri enti pubblici.

Art. 4 - Risorse finanziarie
1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe, diritti, contributi e oneri a carico dei privati afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al 1° comma, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, per ciò che attiene le spese correnti, le spese per rimborso di prestiti e le spese in conto capitale relative ad investimenti di utilità comune, attraverso trasferimenti effettuati per il 90% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 10% in proporzione all'estensione del territorio.
5. Il costo dei servizi o degli investimenti la cui erogazione o realizzazione non sia estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio o derivanti dalla gestione dell'investimento, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti a consuntivo, previa presentazione di idonea certificazione da parte del Responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
7. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5 - Procedimento per il trasferimento di nuove competenze
1. Il trasferimento di eventuali nuove competenze aggiuntive, ulteriori rispetto a quelle previste dalle vigenti norme di legge, è disposto con deliberazione consiliare dei Comuni aderenti e recepita dal Consiglio dell'Unione.
2. Detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente indicare:
 le competenze che si intendono trasferire,
 la decorrenza del trasferimento,
 le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.
3. L'individuazione delle competenze da trasferire presuppone l'acquisizione degli elementi

tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai Responsabili dei servizi.
4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 6 - Sede dell'Unione, stemma e gonfalone, rappresentanza
1. La sede legale dell'Unione è presso il Comune di Casaleggio Novara, tuttavia ciascuna delle sedi dei Comuni aderenti costituisce sede amministrativa dell'Unione.
2. Le adunanze degli organi collegiali si possono tenere nelle varie sedi comunali, secondo quanto stabilito dal Presidente.
3. I suoi organi ed uffici sono collocati presso le sedi dei Comuni aderenti, secondo quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione può essere dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi potranno essere definiti dal Consiglio.
5. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione della Giunta dell'Unione.
6. La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Presidente dell'Unione, individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 15, commi 2 e 3.

Art. 7 - Adesioni
1. Il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni.
2. Il Comune che intenda aderire trasmette all'Unione la propria istanza, previa deliberazione del Consiglio comunale, assunta nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni statutarie.
3. Nella medesima deliberazione deve essere espressamente approvato il vigente Statuto dell'Unione.
4. La richiesta viene sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sull'ammissione del nuovo Comune a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. Nell'ammettere un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione può, in relazione alla valutazione del rapporto fra le dotazioni apportate dal nuovo associato e quelle dell'Unione, stabilire una quota di adesione *una tantum* e definirne l'ammontare.
6. In tal caso, l'ammissione ha effetto solo ove il Consiglio del Comune istante deliberi l'accettazione di tale condizione.
7. L'ammissione, se tutte le necessarie deliberazioni siano assunte entro il 31 luglio, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, se successive, ha effetto dal 1 gennaio del secondo anno successivo secondo.
8. Con la medesima deliberazione con cui si ammette il nuovo comune, si provvede all'aggiornamento dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 40, comma 1, del presente Statuto.

Art. 8 - Durata e recesso
1. L'Unione non ha scadenza naturale.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere con provvedimento consiliare adottato nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie.
3. Il Comune recedente deve deliberare il recesso entro il 30 giugno e trasmettere la relativa deliberazione al Consiglio dell'Unione, affinché ne prenda atto, entro il 15 luglio.
4. In tal caso, il recesso è efficace dal 1 gennaio dell'anno solare successivo.
5. Ove il recesso sia deliberato oltre il 30 Giugno o comunicato oltre il 15 luglio, il medesimo ha effetto dal 1 gennaio del secondo anno solare successivo.
6. L'Unione, con delibera consiliare da assumersi entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, prende atto del recesso e avvia la procedura di valutazione finalizzata alla corretta ripartizione dei diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
7. Entro 45 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, i Responsabili delle Aree,

coordinati dal Segretario dell'Unione, redigeranno un piano di ripartizione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione, per essere approvato entro 30 giorni.
8. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano, in ogni caso, ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
9. Il comune recedente è tenuto a prendere in carico nella propria dotazione organica una quota del personale dell'Unione non inferiore al rapporto tra il numero di abitanti del comune stesso ed il numero di abitanti complessivi dell'Unione, fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti fra le parti. Inoltre, i beni mobili e immobili acquistati dall'Unione mentre l'Ente recedente ne faceva parte, restano acquisiti al patrimonio unionale.
10. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta da un esperto nominato dal Collegio dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, con l'esclusione del Sindaco del Comune che intende recedere, da un esperto nominato dal Sindaco del Comune recedente e da un esperto nominato in accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara. Gli eventuali oneri economici saranno sostenuti in parti uguali dall'Unione e dal Comune recedente.
11. Con la medesima deliberazione con cui si procede alla ripartizione di cui al comma 7, si provvede all'aggiornamento dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 40, comma 1, del presente Statuto.

Art. 9 - Scioglimento dell'Unione
1. L'Unione si scioglie quando, per effetto del recesso di uno o più Comuni, venga meno la pluralità dei Comuni partecipanti alla stessa.
2. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente *pro tempore*, con decreto, dichiara l'avvenuto scioglimento.
4. Quale ultimo atto, la Giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore avente tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, con eventuali oneri a carico della gestione liquidatoria dell'Unione.
5. In caso di scioglimento, inoltre, il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti secondo il rapporto tra il numero di abitanti dei singoli comuni ed il numero di abitanti complessivi dell'Unione, fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti fra le parti.
6. In difetto di accordo, vi provvede il commissario liquidatore.
7. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta da un esperto nominato dal commissario liquidatore, da un esperto nominato dal Sindaco del Comune che contesta la liquidazione e da un esperto nominato in accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara. Gli eventuali oneri economici saranno sostenuti in parti uguali dalla gestione liquidatoria e dal Comune interessato.

Art. 10 - Attività regolamentare
1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Detti regolamenti hanno efficacia su tutto il territorio dell'Unione senza la necessità di recepimento da parte degli ordinamenti comunali.
3. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
ORDINAMENTO

Art. 11 - Organi dell'Unione
1. Sono Organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Art. 12 - Status degli amministratori dell'Unione
1. Ai componenti il Consiglio, la Giunta ed al Presidente si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci; agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano agli organi dell'Unione, ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di status giuridico proprie dei Comuni.

Capo I
IL CONSIGLIO

Art. 13 - Composizione, elezione e durata
1. Il Consiglio dell'Unione è composto da quattro rappresentanti per ogni comune aderente, ovvero:
- i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione
- due rappresentanti della maggioranza di ogni Comune, scelti fra i Consiglieri in carica
- un rappresentante della minoranza di ogni Comune, ove presente, scelto fra i Consiglieri in carica.

2. Il Sindaco di ogni Comune, sulla base delle designazioni dei Gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, provvede a nominare entro venti giorni dalla convalida delle elezioni, effettuata ai sensi degli artt. 40 e 41 d.lgs. n. 267/2000, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione ed a comunicare entro i successivi dieci giorni le nomine all'Ufficio del Segretario dell'Unione.
3. In assenza di tale designazione nei termini di cui sopra, sono cooptati nel Consiglio dell'Unione i due Consiglieri di maggioranza aventi la maggiore cifra elettorale ed il Consigliere di minoranza avente la maggiore cifra elettorale.
4. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente del Consiglio dell'Unione, il Sindaco del Comune interessato provvede entro venti giorni alla relativa sostituzione, sulla base della designazione del Gruppo consiliare che aveva già designato il Consigliere dimissionario, decaduto, ecc.

Art. 14 - Consiglieri
1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, ove compatibili.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.
3. Per i consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, previa contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
4. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della contestazione.
5. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza.
6. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
7. Le cause giustificative di assenza devono essere oggettive e dimostrabili.

8. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso uno dei comuni aderenti.
9. Non è previsto alcun compenso per l'esercizio della funzione di Consigliere dell'Unione.

Art. 15 - Organizzazione e Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione.
3. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, può assumere la funzione uno qualunque dei Sindaci presenti.
5. In caso di cessazione dalla carica di Presidente, il Vicepresidente subentra nella funzione di Presidente ai sensi del successivo art. 23, commi 3 e 4.

Art. 16 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico dell'Unione, esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali, ove compatibili con l'ordinamento dell'Unione.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e può impegnare la Giunta ed il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 17 - Adunanze
1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno; gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni concise ma chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
2. L'avviso di convocazione può essere trasmesso al Consigliere a mezzo di messo, tramite il servizio postale oppure mediante comunicazione elettronica, inviata tramite indirizzo di posta certificata.
3. In mancanza di formale e motivata espressione di volontà contraria, tale ultimo metodo di comunicazione sarà considerato quello ordinario, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
4. La convocazione può essere richiesta dalla Giunta dell'Unione, da uno dei Sindaci o da almeno tre Consiglieri in carica.
5. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, redatte necessariamente in forma di proposta di deliberazione, purché rientrino tra le competenze del Consiglio.
6. Il Consiglio può essere riunito con un termine di quarantotto ore di preavviso per la trattazione di questioni urgenti.
7. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese salvi i casi indicati dalla Legge o dal Regolamento.
9. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti, senza che nella maggioranza stessa siano computate le astensioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.

Capo II
LA GIUNTA

Art. 18 – Composizione

1. La Giunta è formata di diritto dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti della Giunta restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione, ecc. di un componente della Giunta dell'Unione, la medesima continua a funzionare fino a che il Comune interessato non provveda a comunicare il ripristino della normalità ed il nuovo Sindaco possa assumere il seggio in Giunta spettante.
4. Non è previsto alcun compenso per l'esercizio della funzione di Componente della Giunta dell'Unione.

Art. 19 - Competenze della Giunta

1. La Giunta garantisce l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

 a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di Servizio;

 ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi;

 ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Sovrintende, inoltre, alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico – amministrativa, garantendo la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati e, inoltre:

 individua il Segretario dell'Unione ed i Responsabili delle Aree;

 nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, può deliberare la copertura dei posti attraverso contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica apicale;

 decide sull'affidamento di incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

 stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno dei Consigli;

 ha facoltà di delegare ai singoli Assessori determinati settori di amministrazione o specifici progetti;

 autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;

 svolge tutte le altre funzioni attribuite dalla legge alla Giunta comunale compatibili con la natura dell'Unione, con il presente statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione stessa.

Art. 20 - Funzionamento

1. La Giunta disciplina le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e possono svolgersi in modalità telematica ("videoconferenza") con modalità che consentano con certezza il reciproco riconoscimento dei membri dell'Organo e del Segretario.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori dei Comuni interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Capo III
IL PRESIDENTE

Art. 21 - Individuazione

1. La Presidenza dell'Unione spetta per un anno al Sindaco *pro tempore* di ognuno dei Comuni aderenti e si intende prorogata per ulteriori 12 mesi se, non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza, la giunta all'unanimità ne delibera la riconferma.
2. L'ordine di rotazione, stabilito dal Collegio dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Statuto e pubblicato con Decreto del primo Presidente individuato, non può essere modificato.
3. In caso di successive adesioni, il Comune che aderisce viene inserito in coda a detto ordine nel momento dell'adesione, per cui il Comune che entri nell'Unione godrà della Presidenza solo dopo aver assistito al turno di Presidenza di tutti i Comuni già aderenti.
4. La carica di Presidente cessa: alla scadenza del termine di cui al comma 1, al termine del mandato di Sindaco, ove non coincidente, ovvero per morte, dimissioni, decadenza o per accertamento della causa di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte, dal Vicepresidente, individuato nel Sindaco del Comune che segue, nella rotazione di cui sopra, quello che esprime il Presidente in carica, e così a seguire in caso di ulteriore assenza o impedimento.
6. Non è previsto alcun compenso per l'esercizio della funzione di Presidente o Vicepresidente dell'Unione.

Art. 22 – Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca il Consiglio e la Giunta.
2. Presiede gli organi collegiali ed esercita i poteri e le funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; in particolare:
- nell'ambito della dotazione organica, sulla base dell'individuazione operata dalla Giunta, attribuisce gli incarichi dirigenziali e/o le posizioni organizzative;
- sulla base dell'individuazione operata dalla Giunta nomina il Segretario dell'Unione e può conferire al medesimo, alle condizioni stabilite dalla Giunta, la funzione di Direzione generale;
- svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 111, L. n. 56/2014, è titolare delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio dell'Unione.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 23 - Principi
1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano al personale dell'Unione le norme di legge, regolamento e contrattuali proprie dei Comuni.
3. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal Segretario e dai funzionari.
4. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 24 - Personale
1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso:
 la razionalizzazione delle strutture,
 la formazione e la qualificazione professionale,
 la responsabilizzazione dei dipendenti,
 la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione del personale dipendente.
2. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
3. Nello spirito di una concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
 ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
 indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 25 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti.
3. L'Unione disciplina con proprio regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli enti locali:
 la struttura organizzativo - funzionale
 la dotazione organica
 le modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione
 l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e non per singoli atti
 l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato.

Capo II
IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 26 - Il Segretario
1. Il Segretario dell'Unione, è individuato dalla Giunta e nominato dal Presidente dell'Unione nel periodo compreso fra il 120° ed il 240° giorno successivi alle elezioni amministrative fra i Segretari comunali in servizio nei Comuni aderenti.
2. In assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni possono essere temporaneamente assunte da altro Segretario comunale.
3. L'Unione può altresì dotarsi di un Vicesegretario, nominato dal Presidente fra i dipendenti dell'Unione in possesso di diploma di laurea quadriennale o equipollente rientrante fra quelli che consentano la partecipazione al concorso da Segretario comunale su nomina del Presidente, il quale può sostituire il Segretario per periodi non superiori a 90 giorni consecutivi.
4. Il Segretario svolge, nell'ambito dell'Unione, tutte le funzioni di cui all'art. 97, d.lgs. n. 267/2000, oltre a ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.
5. Eventuali compensi aggiuntivi per la funzione di Segretario possono essere attribuiti dalla Giunta dell'Unione, nell'ambito degli stanziamenti di Bilancio all'uopo previsti dal Consiglio, solo ove consentiti dalle norme di legge vigenti al momento.

Art. 27 - Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato
1. Il Presidente, previa individuazione della Giunta, prepone ai singoli Servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale con incarico dirigenziale, revocabile in qualunque tempo.
2. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
3. La copertura di posti di Responsabile del Servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente.
4. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono eccedere la quota di un terzo del numero totale dei dipendenti apicali preposti ai servizi.
5. La selezione è svolta sulla base di *curricula* che ne comprovino l'effettiva professionalità ed il reclutamento può avvenire anche a seguito di prove selettive.
6. Ove dovesse essere opportuno e sussistendone le condizioni di Legge, l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione potrà prevedere l'attivazione di un'area "dirigenza", cui sia destinata la direzione delle singole Aree.

Art. 28 - Competenze dei Responsabili dei Servizi
1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29 - Gestione dei servizi
1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, nonché per quanto attiene i servizi a rilevanza economica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 30 - Principi generali

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati;
- controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 31 - Organo di revisione dei conti

1. Svolge attività di vigilanza di cui alla lettera a) dell'art. 33 ed è nominato dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze, sentire i Responsabili dei Servizi e presentare relazioni e documenti al Consiglio dell'Unione.
3. L'organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato.
4. Su invito del Presidente, può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.
5. Ai sensi delle vigenti norme, l'organo di revisione unionale svolge le proprie funzioni anche rispetto ai Comuni aderenti.

Art. 32 - Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
2. Il controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 33 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è svolta dal Direttore generale, ove nominato, ovvero da un collegio di esperti nominati dalla Giunta e si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori, la frequenza delle rilevazioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 34 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili del Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, professionali ed organizzative sono soggette a valutazione
2. A tal fine viene costituito apposito collegio di valutazione, disciplinato da Regolamento e nominato dalla Giunta, che annualmente verifica i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro

subordinano a procedure valutative.
4. Ai componenti del collegio di valutazione può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

Art. 35 - Controllo degli atti amministrativi
1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Titolo V
FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E FUNZIONE NORMATIVA

Art. 36 - Forme associative

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per la definizione e l'attuazione di interventi integrati la Giunta promuove gli accordi di programma con gli Enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.
3. L'Unione, nell'ambito delle funzioni assegnate, può stipulare convenzioni con altri enti, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000, al fine di attuarne l'esercizio associato.

Art. 37 - Partecipazione popolare

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono per l'amministrazione dell'Ente della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

Art. 38 - Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. L'Unione emana regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge.
3. I Regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE

Art. 39 - Salvaguardie
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 1, il consiglio in carica è destinato a decadere per essere sostituito dal nuovo, ma resta in carica fino all'insediamento di quest'ultimo, in ogni caso non oltre quarantacinque giorni oltre l'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sono fatte salve tutte le norme regolamentari dell'Unione preesistenti.

Art. 40 - Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line.*